

RUOLO E RESPONSABILITA' DI VACANZECOLSOLE.IT

- a) VacanzecolSole.it è un portale online per la pubblicazione di offerte da parte di strutture ricettive.
- b) VacanzecolSole.it non è responsabile di eventuali inadempimenti sia da parte dei clienti che da parte delle strutture ricettive.
- c) La prenotazione a conclusione del contratto avviene direttamente tra utente/cliente e la struttura ricettiva che ha pubblicato l'offerta sul portale.
- d) La prenotazione, che avviene tra utente/cliente e struttura ricettiva, è regolamentata attraverso il "contratto di albergo" e la "prenotazione a conclusione del contratto" sottoriportate.

IL CONTRATTO DI ALBERGO (villaggio turistico, campeggio)

E' l'accordo con cui il titolare di una struttura ricettiva si obbliga a fornire al cliente, verso il corrispettivo del prezzo, il servizio di alloggio in un'unità abitativa arredata, oltre a servizi accessori, alcuni necessari e altri eventuali. In Italia il contratto d'albergo non è regolato dalla legge, che si limita a disciplinare le responsabilità dell'albergatore in relazione al deposito di cose portate o consegnate in albergo. (artt. da 1783 a 1785 del Codice Civile). I principi e le regole relative al contratto di albergo si applicano a tutte le strutture ricettive, indipendentemente dalla terminologia usata per i vari tipi di struttura (hotel, villaggio turistico, motel, campeggio, rifugio alpino, affittacamere, bed & breakfast, beauty farm, ecc.).

PRENOTAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

La prenotazione è un accordo in base al quale l'albergatore si obbliga a tenere a disposizione del cliente un alloggio e a predisporre le prestazioni collegate.

- a) Prenotazione come "conclusione del contratto"

L'albergatore chiede di fare seguire l'invio di una somma, comunque denominata (acconto, caparra, deposito) questo significa che l'impegno deve intendersi a carico di entrambe le parti. L'obbligo al risarcimento del danno sorge sia per l'inadempimento dell'albergatore (mancata disponibilità della camera), sia per l'inadempimento del cliente (mancata presentazione in albergo).

Il contratto si perfeziona quando chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1326 Cod. Civ.). La prenotazione con obbligo anche a carico del cliente rappresenta l'accettazione dell'offerta dell'albergatore. Essa determina, quindi, non un semplice accordo preliminare, ma la vera e propria conclusione del contratto d'albergo.

RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO

- a) Da parte dell'albergatore

Una volta effettuata validamente la prenotazione, l'albergatore è tenuto a conservare la disponibilità dell'alloggio. In mancanza, si verifica, a suo carico, una responsabilità per inadempimento, con conseguente obbligo al

risarcimento del danno, secondo le regole sulle obbligazioni in generale. La forma più comoda di risarcimento, e più utile anche per il cliente, è quella "in forma specifica: l'albergatore inadempiente dovrà adoperarsi per procurare al cliente una sistemazione alternativa, nello stesso luogo e di pari livello. Se ciò risulta impossibile, l'albergatore è obbligato ad un risarcimento pecuniario, da quantificare caso per caso.

b) Da parte del cliente

Se la prenotazione è stata accompagnata dal versamento di una somma di denaro, comunque denominata, si deve ritenere che il contratto si sia perfezionato, con obbligazioni anche a carico del cliente. In particolare, l'obbligazione che il cliente ha assunto, è quella di presentarsi in albergo e usufruire dei servizi prenotati. In mancanza, sarà tenuto a risarcire il danno all'albergatore. Tale danno andrà quantificato in riferimento al mancato guadagno corrispondente al prezzo delle camere prenotate e non rassegnate, detratto il prezzo dei servizi accessori non usufruiti.

OBBLIGHI DELL'ALBERGATORE

Il primo obbligo dell'albergatore è quello di contrarre con chiunque ne faccia richiesta, con esclusione di ogni comportamento discriminatorio.

Il rifiuto è legittimo solo nel caso di mancanza di alloggi disponibili e nel caso di mancanza, da parte del cliente, di documenti idonei all'identificazione.

L'albergatore, infatti, ha l'obbligo di conservare una scheda riportante le generalità del cliente e di trasmetterne copia all'autorità di pubblica sicurezza (art. 109 T.U. delle leggi di p.s.)

Una volta concluso il contratto, l'albergatore ha l'obbligo di fornire al cliente un'unità abitativa arredata, l'utilizzo degli spazi comuni e tutti i servizi a cui si è obbligato mediante pubblicazione di cataloghi, opuscoli, offerte o accordi specifici.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il cliente ha l'obbligo di pagare il corrispettivo; di rilasciare i locali occupati nel termine stabilito; di utilizzare la struttura con diligenza nel rispetto dei regolamenti interni.

Per quanto riguarda il pagamento, va ricordato che per i crediti verso i clienti, l'albergatore gode di un privilegio sulle cose portate in albergo, sulle quali può esercitare un diritto di ritenzione anche in pregiudizio di eventuali diritti vantati da terzi.

Tale credito, tuttavia, si prescrive con il decorso di sei mesi (art. 2954 c.c.).